
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA
PRODUZIONE DI ENERGIA MEDIANTE LO SFRUTTAMENTO DEL VENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE DI FOGGIA E MANFREDONIA (FG)
POTENZA NOMINALE 49,6 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

ing. Antonella Laura GIORDANO

ing. Francesca SACCAROLA

COLLABORATORI

dr.ssa Anastasia AGNOLI

ing. Giulia MONTRONE

STUDI SPECIALISTICI

IMPIANTI ELETTRICI

ing. Roberto DI MONTE

GEOLOGIA

geol. Matteo DI CARLO

ACUSTICA

ing. Sabrina SCARAMUZZI

NATURA E BIODIVERSITÀ

dr. Luigi Raffaele LUPO

STUDIO PEDO-AGRONOMICO

dr.ssa Lucia PESOLA

ARCHEOLOGIA

dr.ssa archeol. Domenica CARRASSO

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E VALORIZZAZIONE

arch. Gaetano FORNARELLI

arch. Andrea GIUFFRIDA

PD.R. ELABORATI DESCRITTIVI

R.7 Relazione alberature interferenti

REV. DATA DESCRIZIONE

REV.	DATA	DESCRIZIONE



INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3	RILIEVO ALBERATURE INTERFERENTI.....	3
4	RICOLLOCAZIONE/SOSTITUZIONE DELLE ESSENZE ESPIANTATE.....	4



1 PREMESSA

Scopo del progetto è la realizzazione di un “Parco Eolico” per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (vento) e l'immissione, attraverso un'opportuna connessione, dell'energia prodotta nella Rete di Trasmissione Nazionale. I principali componenti dell'impianto sono:

- i generatori eolici installati su torri tubolari in acciaio, con fondazioni in c.a.;
- le linee elettriche in cavo interrate, con tutti i dispositivi di trasformazione di tensione e sezionamento necessari;
- l'ampliamento della Stazione Elettrica (SE) alla Rete Nazionale, ovvero tutte le apparecchiature (interruttori, sezionatori, TA, TV, ecc.) necessari alla realizzazione della connessione elettrica dell'impianto.

L'energia elettrica prodotta a 690 V in c.a. dagli aerogeneratori installati sulle torri, viene prima trasformata a 36 kV (da un trasformatore all'interno di ciascuna torre) e quindi immessa in una rete in cavo a 36 kV (interrata) per il trasporto alla Stazione, dove si immette alla rete Terna in cui subisce una ulteriore trasformazione di tensione (36/380 kV) prima dell'immissione nella rete TERNA di alta tensione.

Opere accessorie, e comunque necessarie per la realizzazione del parco eolico, sono le strade di collegamento e accesso (piste), nonché le aree realizzate per la costruzione delle torri (aree lavoro gru o semplicemente piazzole). Terminati i lavori di costruzione, strade e piazzole sono ridotte nelle dimensioni (con ripristino dello stato dei luoghi) ed utilizzate in fase di manutenzione dell'impianto.

In relazione alle caratteristiche plano-altimetriche, al numero ed alla tipologia di torri e generatori eolici da installare, **n. 12 aerogeneratori** della potenza unitaria di 4.13 MW, per una potenza complessiva di **49.6 MW**.



2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge Regionale del 4 giugno 2007, n. 14 tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale.

Il carattere di monumentalità viene attribuito quando la pianta di ulivo possiede età plurisecolare deducibile da:

1. dimensioni del tronco della pianta, con diametro uguale o superiore a centimetri 100, misurato all'altezza di centimetri 130 dal suolo; nel caso di alberi con tronco frammentato il diametro è quello complessivo ottenuto ricostruendo la forma teorica del tronco intero;
2. oppure accertato valore storico-antropologico per citazione o rappresentazione in documenti o rappresentazioni iconiche-storiche.

Inoltre, può prescindere dai caratteri definiti al comma 1, nel caso di alberi con diametro compreso tra i centimetri 70 e 100 misurato ricostruendo, nel caso di tronco frammentato, la forma teorica del tronco intero nei seguenti casi:

1. forma scultorea del tronco (forma spiralata, alveolare, cavata, portamento a bandiera, presenza di formazioni mammellonari);
2. riconosciuto valore simbolico attribuito da una comunità;
3. localizzazioni in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

In base all'art. 1 comma 2 della medesima Legge, *“la tutela degli ulivi non aventi carattere di monumentalità resta disciplinata dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144 (Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di ulivo), e dalle norme applicative regionali.”* In base alla Legge 14 febbraio 1951, n. 144 *“art. 1. - “È vietato l'abbattimento degli alberi di ulivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto nell'art. 2”.*



3 RILIEVO ALBERATURE INTERFERENTI


Al fine di rilevare la presenza di piante di rilevante interesse paesaggistico, è stata effettuata una prima sovrapposizione delle opere di progetto con la cartografia disponibile per l'intorno del parco eolico.

Dalla suddetta analisi è emerso che gli interventi in progetto interferiscono con le alberature presenti in sito in corrispondenza di:

- Realizzazione della viabilità di cantiere.

In particolare, come si evince dagli stralci planimetrici di seguito riportati, **la realizzazione delle opere di progetto comporta l'espianto di 28 alberature: n. 11 alberi in corrispondenza di R1, n. 2 alberi in corrispondenza di R6, n. 11 in corrispondenza di R7, n. 2 in corrispondenza di R12 e n. 2 in corrispondenza di R13.**





Inoltre, in base al rilievo condotto, si può affermare che gli alberi che dovranno essere espiantati sono caratterizzata da:

- diametro del tronco, misurato all'altezza di cm 130 dal suolo, di dimensione inferiore a 70;
- assenza di forma scultorea del tronco;
- assenza di valore simbolico attribuito da una comunità;
- assenza di localizzazione in adiacenza a beni di interesse storico-artistico, architettonico, archeologico riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Dette essenze non presentano, pertanto, carattere di monumentalità, come definito dall'art. 2 della Legge Regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia".

Nella tabella di seguito, si riportano le coordinate relative alla posizione del centro dei gruppi dell'essenza arborea interessata dagli interventi;

ID ALBERO	Coordinata Est	Coordinata Nord
R1 (SP78)	561948,979	4589321,045
R1 (SP70)	562003,801	4589367,777
R6	559503,407	4587545,970
R7	559124,266	4587252,033
R12	556286,323	4589510,047
R13	556192,452	4589258,891

4 RICOLLOCAZIONE/SOSTITUZIONE DELLE ESSENZE ESPIANTATE

In funzione della specie arborea, successivamente alla realizzazione delle opere, ovvero al ripristino della viabilità di cantiere, l'intervento prevede:



- in caso di **piante di ulivo**, la **ricollocazione**, ovvero l'espianto e il reimpianto, nella posizione iniziale e/o in posizioni limitrofe
- in caso di **specie diverse dall'ulivo**, la **sostituzione** della pianta espantata **con un'altra specie forestale analoga e/o autoctona**.

